

## Nota integrativa/2

OIC 11, OIC 19 E OIC 29

# Per la continuità rilevano anche i fatti post chiusura

**Il «going concern» deve essere esaminato secondo una progressione di criticità crescente**

PAGINA A CURA DI  
**Raffaele Marcello**  
**Matteo Pozzoli**

La continuità aziendale è un tema alquanto articolato e che coinvolge la predisposizione del bilancio nei suoi aspetti (soprattutto) di valutazione ed informazione.

La disamina concernente l'esistenza della continuità aziendale, tuttavia, anticipa la preparazione medesima del bilancio. Non a caso, i principi contabili internazionali sostengono che il going concern rappresenta un'assunzione contabile, ossia un presupposto su cui è articolato il bilancio medesimo.

L'Oic 11, Finalità e postulati del bilancio, pubblicato nel marzo 2018 apporta - nonostante la direttiva (Ue) 34/2013 né il Dlgs 139/2015 contenessero nuove previsioni al riguardo - importanti novità in materia. Peraltro, si evidenzia che il citato Oic 11 è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, fatta eccezione proprio per la sezione dedicata alla continuità aziendale (Oic 11, paragrafi 21-24) che è entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2017.

L'Oic 11 esamina l'aspetto del going concern secondo una progressione di criticità crescente. Ai nostri fini, rileva ricordare che l'articolo 2423-bis, comma 1, del Codice civile afferma che «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività».

Il primo passaggio consiste nell'analisi che la società dovrebbe eseguire nella fase di preparazione del bilancio in merito alla capacità di poter proseguire la propria attività per un «prevedibile arco temporale futuro», approssimato nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Nel caso in cui la direzione identifici significative incertezze, la nota integrativa dovrebbe riportare una serie di informazioni concernenti, oltre le motivazioni che portano a ritenere le incertezze significative, fattori di rischio, assunzioni effettuate e alle incer-

tezze identificate, piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Le «Motivazioni alla base delle decisioni assunte» evidenziano che la crisi aziendale non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità.

Laddove gli amministratori concludano che nell'arco temporale futuro di riferimento non vi siano alternative ragionevoli alla cessazione dell'attività, nonostante non siano state accertate cause di scioglimento ai sensi della disciplina codicistica, le valutazioni del bilancio, pur nella prospettiva di continuità, dovranno tenere conto della situazione esistente e, in particolare, del mutato orizzonte temporale. L'Oic 11 porta come esempi di potenziale intervento, alla luce della mutata prospettiva, la revisione della vita utile e la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni tecniche, l'analisi dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi, la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate. La nota integrativa darà conto della situazione esistente e del connesso impatto sul bilancio.

Se, infine, è accertata una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del Codice civile, ai sensi dell'articolo 2485 del Codice civile, l'orizzonte temporale di funzionamento si riduce ulteriormente e la società, pur nella prospettiva della continuità aziendale, dovrà ancor più tener conto dell'impatto che tale presupposto ha sulle valutazioni.

Rileva osservare che nel caso in cui la società sia posta in liquidazione, il principio e le regole tecniche di riferimento mutano, in quanto si applicano le disposizioni dell'Oic 5, Bilanci di liquidazione. Ancora, vale la pena considerare che, nonostante l'Oic 11 sia stato rivisto, restano in vigore le previsioni dell'Oic 29 sui fatti successivi per il quale, ai fini del giudizio sulla continuità aziendale sono tenuti in debita considerazione anche gli eventi occorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.

In ultimo, è opportuno considerare che, in ragione del coordinamento delle informazioni, la relazione sulla gestione riporterà contestualmente informazioni connesse alla situazione aziendale, dovendosi riportare informazioni sulla «situazione della società» e sulla «evoluzione prevedibile della gestione».

## RISTRUTTURAZIONE IN SINTESI

### Ambito di applicazione

Operazioni di ristrutturazione del debito per le quali la massa dei creditori, per ragioni economiche, concede in considerazione delle difficoltà finanziarie del debitore delle condizioni di rientro agevolative  
Applicabile anche nei casi di «novazione soggettiva»

### Contabilizzazione costi di transazione ante efficacia dell'accordo

I costi di transazione prima dell'efficacia dell'accordo devono essere iscritti tra i risconti

attivi, se soddisfatte le condizioni di recuperabilità previste dall'Oic 18, Ratei e risconti

### Esempi di costi di transazione

Tra i costi di transazione nelle operazioni di ristrutturazione si trovano:

- spese legali e notarili;
- compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano;
- compensi dovuti ai professionisti incaricati dell'attestazione della validità del piano;
- compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa

### In contabilità

Costo di transazione alla data di efficacia dell'accordo contabilizzati in ragione del regime contabile, a seconda che la società sia:

- in applicazione del costo ammortizzato;
- non in applicazione del costo ammortizzato

### Eventi successivi

Gli eventi che si verificano anche dopo la chiusura del bilancio devono essere considerati ai fini anche della contabilizzazione delle operazioni di ristrutturazione

**La ristrutturazione del debito.** Quando sono alte le possibilità di recupero

## Costi «sospesi» tra i risconti attivi

La contabilizzazione della ristrutturazione del debito è una tematica alquanto delicata, in quanto interviene nella gestione della crisi da parte della società.

La disciplina ha avuto dal punto di vista contabile importanti modifiche a seguito dell'introduzione del Dlgs 139/2015 e della successiva revisione dei principi contabili nazionali. In particolare, si evidenzia che, alla luce di tali novità, il vigente Oic 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio, è stato abrogato e sostituito dai paragrafi 73-73C dell'Oic 19, Debiti, e dall'Appendice A del medesimo principio. Nel dicembre 2018 il Cndcec ha pubblicato infine il testo «Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo Oic 19». Si ricorda che le norme dei paragrafi dell'Oic 19 si applicano a tutti gli accordi per i quali: «... il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato...» (Oic 19, Appendice A), indipendentemente dal fatto che questi siano contemplati dalla normativa in materia (legge 267/1942, anche «legge fallimentare» oggi, Dlgs 14/2019, anche «Codice della crisi», a partire dal 15 agosto 2020) o siano accordi tra le parti. Il Cndcec ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione anche gli accordi di ristrutturazione che comportano il mutamento del soggetto creditore (novazione soggettiva).

Le operazioni di ristrutturazione sono spesso articolate e interessano temporalmente più di un esercizio amministrativo. L'Oic 19 non esamina specificamente il tema della contabilizzazione dei «costi di transazione» delle operazioni di ristrutturazione sostenute negli esercizi antecedenti all'efficacia dell'accordo. Il documento del Cndcec, ricorrendo al principio generale della competenza (Oic 11, paragrafo 32) e alle disposizioni dei principi contabili nazionali, sostiene che tali costi possano essere sospesi tra i risconti attivi (Oic 18), laddove siano soddisfatte le condizioni di recuperabilità del citato principio contabile nazionale. Il contributo dei commercialisti richiama quali esempi dei costi di transazione (costi di ristrutturazione): spese legali e notarili; compensi professionali per soggetti incaricati della pre-disposizione del piano; compensi dovuti ai professionisti incaricati dell'attestazione della validità del piano; compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa.

Una volta che l'accordo è «efficace» tra le parti - ossia, secondo le precisazioni degli emendamenti Oic del 2017, nel momento in cui assume rilevanza dal punto di vista giuridico - occorre verificare, anche in ragione del regime contabile della società come contabilizzare l'operazione.

Nel caso in cui la società adotti il costo ammortizzato:

- in presenza di una modifica sostanziale negli accordi, il vecchio debito viene «sostituito» da un nuovo

debito, iscritto seguendo le disposizioni del costo ammortizzato. I costi di transazione, tuttavia, sono rilasciati a conto economico nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio, ossia quando l'accordo è concluso;

■ se non si è verificata una modifica sostanziale negli accordi, il vecchio debito non è eliminato ed i costi di transazione sono ripartiti nel corso del tempo per mezzo della tecnica del costo ammortizzato.

Laddove la società non adotti il criterio del costo ammortizzato:

■ in presenza di una riduzione del capitale del debito, i costi di ristrutturazione sono imputati nell'esercizio nel quale è rilevato il beneficio (lo stralcio);

■ in presenza di altre variazioni (per esempio, riduzione del tasso e/o allungamento dei termini di pagamento), il beneficio è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito e i costi di ristrutturazione, soddisfatte le condizioni, sono riscontati nella misura massima dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito (Oic 19, paragrafo 73C).

Infine, sembra corretto osservare che, sempre in applicazione dei principi di carattere generale, la contabilizzazione delle operazioni di ristrutturazione del debito potrebbero risentire dei fatti successivi, intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione della bozza di bilancio, in coerenza con quanto disposto sul tema dall'Oic 29,